

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA

### Fondazione RESTART

Nel presente Regolamento, al fine di garantire semplicità e leggibilità del testo, i termini riferiti a persone sono espressi in forma neutra o al maschile sovraesteso. Tali espressioni devono intendersi riferite a tutti i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

#### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto della Fondazione RESTART e della normativa vigente, le modalità di istituzione, finanziamento, conferimento e gestione delle borse di ricerca.
2. Le borse sono attivate nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione e in coerenza con:
  - le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto;
  - i programmi e le attività di cui all'art. 4 dello Statuto;
  - i progetti finanziati con risorse pubbliche e/o private;
  - la "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi";
  - i modelli contrattuali adottati dalla Fondazione per la gestione delle attività di ricerca, inclusi lo "Schema di Accordo Operativo per Commissione di Attività di Ricerca" e lo "Schema di Accordo di Affidamento di Attività di Ricerca a soggetti esecutori".

#### Art. 2 – Principi generali

1. La Fondazione, nell'istituzione e gestione delle borse, opera nel rispetto dei principi di:
  - trasparenza;
  - pubblicità;
  - imparzialità;

- parità di trattamento;
  - proporzionalità;
  - tracciabilità delle decisioni.
2. In coerenza con la "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi", sono altresì garantiti:
- autonomia scientifica delle attività di ricerca;
  - separazione tra indirizzo scientifico e funzioni amministrative;
  - congruità tecnica ed economica delle attività finanziate;
  - prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
3. In presenza di finanziamenti pubblici, si applicano inoltre:
- i principi di sana gestione finanziaria;
  - gli obblighi di rendicontazione, monitoraggio e controllo;
  - il rispetto di milestone e target progettuali.

### Art. 3 – Istituzione delle borse

1. Le borse di ricerca sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
2. L'atto istitutivo definisce:
- oggetto e ambito scientifico;
  - durata;
  - importo e copertura finanziaria;
  - eventuale collegamento a specifici progetti o programmi;
  - sede di svolgimento;
  - eventuali vincoli derivanti dal soggetto finanziatore.
3. Qualora le borse siano attivate nell'ambito di specifici accordi o contratti di ricerca:

- si applicano le procedure e i principi previsti dalla "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi";
  - esse si coordinano con gli strumenti contrattuali adottati dalla Fondazione, inclusi gli schemi di accordo di cui all'art. 1.
4. Il Direttore Generale cura l'attuazione operativa delle borse, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 4 – Tipologie di borse

1. La Fondazione può attivare, anche in relazione alle esigenze dei programmi di ricerca:
  - borse di ricerca junior, anche per studenti universitari;
  - borse post-laurea o post-dottorato;
  - borse senior o visiting.
2. Le caratteristiche specifiche delle borse sono definite nei singoli bandi.

#### Art. 5 – Copertura finanziaria e vincoli

1. Le borse sono finanziate mediante:
  - risorse proprie della Fondazione;
  - fondi pubblici nazionali o europei;
  - contributi privati.
2. In presenza di fondi vincolati:
  - si applicano prioritariamente le disposizioni del soggetto finanziatore;
  - eventuali deroghe al presente Regolamento devono essere adeguatamente motivate.
3. Qualora le attività oggetto della borsa rientrino nell'ambito di accordi qualificabili come servizi di ricerca e sviluppo:

- si applicano la "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi" e la normativa vigente;
- si tiene conto della struttura contrattuale definita negli schemi di accordo adottati dalla Fondazione.

4. La Fondazione garantisce:

- tracciabilità dei flussi finanziari;
- corretta imputazione contabile;
- eventuale separazione contabile richiesta dai programmi finanziati.

#### **Art. 6 – Bandi e pubblicità**

1. Le borse sono conferite mediante procedura comparativa pubblica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati dal Consiglio di Amministrazione.
2. I bandi sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione e su eventuali ulteriori canali richiesti dai finanziatori.
3. Il bando indica almeno:
  - requisiti di partecipazione;
  - criteri di valutazione;
  - modalità e termini di presentazione delle candidature;
  - durata e importo della borsa;
  - eventuali incompatibilità e condizioni di cumulabilità.

#### **Art. 7 – Requisiti e incompatibilità**

1. Possono partecipare candidati in possesso di:
  - titolo di studio coerente con il progetto;
  - adeguato profilo scientifico e professionale.

2. La borsa:
  - non costituisce rapporto di lavoro subordinato;
  - non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Fondazione.
3. I candidati e tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi della "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi".
4. Le incompatibilità e la cumulabilità con altre attività o redditi sono disciplinate dal bando, nel rispetto della normativa vigente e delle regole del finanziatore.

#### **Art. 8 – Commissione di valutazione**

1. La selezione è affidata a una Commissione individuata preferibilmente in seno al Comitato Tecnico Scientifico o in alternativa tra i docenti universitari del settore delle telecomunicazioni, dal Presidente del Comitato stesso.
2. La Commissione:
  - è composta da esperti qualificati e indipendenti;
  - opera sulla base di criteri predeterminati e pubblicati nel bando o, in assenza di bando, individuati dal Comitato stesso anche in coerenza con i meccanismi di individuazione delle competenze previsti negli schemi di accordo adottati;
  - redige verbali motivati delle proprie valutazioni.
3. I componenti della Commissione sono soggetti agli obblighi di dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse previsti dalla "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi".

#### **Art. 9 – Conferimento della borsa**

1. La borsa è conferita con atto formale della Fondazione.
2. Il beneficiario sottoscrive un accordo individuale che disciplina:
  - oggetto dell'attività di ricerca;

- durata;
- importo;
- obblighi reciproci tra le parti;
- eventuali condizioni di revoca.

#### **Art. 10 – Svolgimento delle attività**

1. Le attività si svolgono presso:
  - la Fondazione;
  - soggetti partner o affiliati ai progetti.
2. È individuato dal Presidente, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, un responsabile scientifico, che opera nel rispetto dell'autonomia scientifica prevista dalla "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi" e in coerenza con i ruoli definiti negli accordi di ricerca.
3. Il borsista:
  - svolge le attività previste dal progetto;
  - rispetta regolamenti e policy della Fondazione;
  - presenta relazioni periodiche sull'attività svolta.

#### **Art. 11 – Monitoraggio, controlli e revoca**

1. La Fondazione assicura:
  - monitoraggio tecnico-scientifico delle attività;
  - controlli amministrativo-contabili.
2. Il monitoraggio avviene in coerenza con:
  - gli accordi di ricerca;
  - i vincoli dei finanziatori;

- la "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi";
  - le modalità di monitoraggio e rendicontazione previste nei modelli contrattuali adottati dalla Fondazione.
3. La borsa può essere revocata in caso di:
- inadempimento degli obblighi previsti;
  - perdita dei requisiti;
  - violazione delle policy e dei regolamenti della Fondazione.

#### **Art. 12 – Proprietà intellettuale e risultati**

1. I risultati della ricerca sono disciplinati:
- dagli accordi di ricerca;
  - dalle disposizioni dei finanziatori;
  - dalla "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi";
  - dai modelli contrattuali adottati dalla Fondazione, anche ai fini della qualificazione giuridica delle attività.
2. La Fondazione promuove la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca, nel rispetto degli obblighi contrattuali, della normativa vigente e degli eventuali vincoli di riservatezza.

#### **Art. 13 – Trasparenza e prevenzione della corruzione**

1. La Fondazione garantisce:
- tracciabilità delle decisioni;
  - documentazione dei processi;
  - corretta conservazione degli atti.
2. Si applicano le misure previste dalla "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi" in materia di:

- prevenzione dei conflitti di interesse;
- integrità e trasparenza dei processi decisionali.

#### Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano:
  - lo Statuto della Fondazione;
  - la normativa vigente;
  - la "Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi" per la gestione degli accordi di ricerca;
  - i modelli contrattuali adottati dalla Fondazione per la gestione delle attività di ricerca.
2. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del soggetto finanziatore e della normativa applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 14/05/2026, a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2026 ed del parere favorevole del Comitato di Indirizzo del 14/05/2026.